

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 67/2020**  
**del 30 aprile 2020**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/492]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati <sup>(1)</sup>, rettificato dalla GU L 358 del 13.12.2014, pag. 50.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1904 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti <sup>(4)</sup>, rettificato dalle GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 31, GU L 210 del 15.8.2017, pag. 16, e GU L 176 del 12.7.2018, pag. 1.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo <sup>(5)</sup>.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specifica i casi in cui l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) può proibire o limitare temporaneamente determinate attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>. Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31h dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'EIOPA e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno se del caso adottate in base a progetti presentati dall'EIOPA. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (7) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA, del 14 ottobre 2014, relative all'inclusione nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV <sup>(7)</sup>.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 9.2.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 23.12.2016, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU L 295 del 29.10.2016, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

<sup>(7)</sup> Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

